



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 61 del 21/12/2022

Proponente: IL SINDACO, MONTAUTI DAVIDE

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.20 D. LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 ED APPROVAZIONE DI UN PIANO DI RIASSETTO E RAZIONALIZZAZIONE

L'anno duemilaventidue e questo giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 18:00 in Campo nell'Elba nella sala consiliare del Palazzo Municipale, ha luogo in prima convocazione in seduta straordinaria l'adunanza del Consiglio Comunale convocata dal Sindaco con avvisi in data 16 dicembre 2022. prot. N. 17886., con la presenza dei seguenti componenti:

MONTAUTI DAVIDE	SINDACO	Presente
MAI DANIELE	ASSESSORE	Assente
LENZI STEFANO	CONSIGLIERE	Presente
SPINETTI JACOPO	ASSESSORE	Presente
PAOLINI CHIARA	ASSESSORE	Presente
BOCCADAMO ALESSANDRA	CONSIGLIERE	Presente(Skype)
PIERULIVO CESARE	CONSIGLIERE	Presente
BARTOLI CLAUDIA	CONSIGLIERE	Presente
MORTULA SILVANO	CONSIGLIERE	Presente
GALLI GIANCARLO	CONSIGLIERE	Presente
GARGIULO DAVIDE	CONSIGLIERE	Presente
MANNU LUCIA	CONSIGLIERE	Presente
GOLLOB FULVIO	CONSIGLIERE	Presente
Presenti n. 12		Assenti n. 1

Partecipa il SEGRETARIO del comune di Campo nell'Elba ROSSI ANTONELLA che redige il presente verbale ed essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MONTAUTI DAVIDE nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Deliberazione n. 61 del 21/12/2022

IL SINDACO ILLUSTRA IL PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO.

INTERVIENE IL CONSIGLIERE GALLI IL QUALE CHIEDE DELUCIDAZIONI IN ORDINE ALLA DISMISSIONE DEL GAL E RIMARCA CHE ANCORA SI MANTIENE LA QUOTA NELL'ATL GIÀ IN LIQUIDAZIONE VOLONTARIA SOLLECITANDO LA DISMISSIONE ANCHE IN QUEST'ULTIMA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n.66 del 22/12/21 con ad oggetto: "RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.20 D. LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 ED APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE APPROVATO AI SENSI DELL'ART.24 CON LA DELIBERAZIONE CONSILIARE N.14 DEL 7/11/2017 E CONFERMATO CON LA DELIBERAZIONE CONSILIARE N.70 DEL 12/12/2018 E SUCCESSIVAMENTE CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N.59 DEL 18/12/2019 E N.58 DEL 30/12/2020." con la quale veniva confermato di conservare le partecipazioni in tutte le società e contemporaneamente si confermava l'avvenuta alienazione a titolo oneroso alla Regione Toscana della partecipazione e in Fidi Toscana Spa come previsto dal Piano di Razionalizzazione;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell'art. 20 T.U.S.P. entro il 31 dicembre di ogni anno il Comune deve provvedere ad un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni effettuando una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, individuando tra l'altro quelle che devono essere dismesse;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c.1 e 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Campo nell'Elba e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito, in conformità ai sopra indicati criteri e secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione alla tutela dell'integrità finanziaria dell'Ente e della promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante negli allegati A e B alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Preso atto che le Partecipazioni detenute al 31/12/2021 dall'Ente erano le seguenti:

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
ALATOSCANA S.P.A.	01817930488	0,35	mantenere	
ASA S.P.A.	01177760491	0,349	mantenere	
CASA LIVORNO E PROVINCIA S.P.A.	01461610493	0,11	mantenere	
GAL ETRURIA SCRL	01404240499	2,01	dismettere	

RETIAMBIENT E S.P.A.	02031380500	0,003	mantenere	
A.T.L. S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE	00867770497	0,60199	Già in liquidazione volontaria	

RITENUTO che le partecipazioni da dismettere devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Verificato che in base a quanto sopra sussistono ad oggi motivazioni esclusivamente per la dismissione della partecipazione nel Gal Etruria srl ;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata dismissione entro il termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di dismissione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, l'eventuale alienazione deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto;

RILEVATA la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per dismettere le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e secondo i tempi sopra indicati stabiliti dalla normativa;

VISTO quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 prot.17944 del 19/12/22 allegato;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

I. di approvare il Piano di Riassetto e Razionalizzazione allegato B;

II. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2021, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

III. di procedere alla dismissione delle seguenti partecipazioni:

– società Gal Etruria Srl ;

IV Di non procedere alla sottoscrizione di nuove quote sociali del Gal Etruria Scrl intendendo uscire definitivamente dalla compagine sociale;

V di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;

VI. di mantenere senza necessità di alcuna attività di razionalizzazione le rimanenti partecipazioni;

VII. di demandare alla Giunta comunale la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione;

VIII. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

IX. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;

X. che copia della presente sia inviata alle singole società partecipate

XI. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;

Successivamente con separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, TUEL.



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. 10 del 21.12.2022

IL SINDACO
MONTAUTI DAVIDE

IL SEGRETARIO
ROSSI ANTONELLA

***SCHEDE DI RILEVAZIONE
PER LA
REVISIONE PERIODICA DELLE
PARTECIPAZIONI
da approvarsi entro il 31/12/2022
(Art. 20, c. 1, TUSP)***

**Dati relativi alle partecipazioni
detenute al 31/12/2021**

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**NOME DEL CAMPO**

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale

01177760491

Denominazione**A.S.A. - AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.****Data di costituzione della partecipata**

1995

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento. Altra forma giuridica Stato di attività della partecipata attiva

Data di inizio della procedura ⁽¹⁾**Società con azioni quotate in mercati regolamentati** ⁽²⁾

no

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾

no

La società è un GAL ⁽²⁾

no

⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽²⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA**NOME DEL CAMPO**

Indicazioni per la compilazione

Stato

Italia Provincia LIVORNO Comune LIVORNO CAP* 57122 Indirizzo* VIA DEL GAZOMETRO 9 Telefono* 0586242111 FAX* 0586/246515 Email* HY

528

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione

3

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione

127.500,00

Numero dei componenti dell'organo di controllo

11

Compenso dei componenti dell'organo di controllo

112.000,00

NOME DEL CAMPO

2021

2020

2019

2018

2017

Approvazione bilancio

sisisisis Risultato d'esercizio 3.862.087,004.211.393,002.463.528,00327.617,001.994.634,00* La compilazione della Sezione "Dati di b

Esito della revisione periodica ⁽¹¹⁾

***SCHEDE DI RILEVAZIONE
PER LA
REVISIONE PERIODICA DELLE
PARTECIPAZIONI
da approvarsi entro il 31/12/2022
(Art. 20, c. 1, TUSP)***

**Dati relativi alle partecipazioni
detenute al 31/12/2021**

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**NOME DEL CAMPO**

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale

00867770497

Denominazione**A.T.L. S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE****Data di costituzione della partecipata**

1987

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.Altra forma giuridicaStato di attività della partecipataIn liquidazione volontaria o scioglimento

Data di inizio della procedura ⁽¹⁾**Società con azioni quotate in mercati regolamentati** ⁽²⁾**Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)** ⁽²⁾**La società è un GAL** ⁽²⁾

⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽²⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA**NOME DEL CAMPO**

Indicazioni per la compilazione

Stato

ItaliaProvinciaLIVORNOComuneLIVORNOCAP*Indirizzo*Telefono*FAX*Email**campo con compilazione facoltativa SETTORE DI ATTIVITÀ

Numero medio di dipendenti**Numero dei componenti dell'organo di amministrazione****Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione****Numero dei componenti dell'organo di controllo****Compenso dei componenti dell'organo di controllo****NOME DEL CAMPO**

2021

2020

2019

2018

2017

Approvazione bilancio

Scegliere un elemento.Scegliere un elemento.Scegliere un elemento.Scegliere un elemento.Scegliere un elemento.Risultato d'esercizio

Esito della revisione periodica ⁽¹¹⁾

***SCHEDE DI RILEVAZIONE
PER LA
REVISIONE PERIODICA DELLE
PARTECIPAZIONI
da approvarsi entro il 31/12/2022
(Art. 20, c. 1, TUSP)***

**Dati relativi alle partecipazioni
detenute al 31/12/2021**

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
01461610493

Denominazione

CASA LIVORNO E PROVINCIA - S.P.A.

Data di costituzione della partecipata
2004

Forma giuridica
Società per azioni

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento. Altra forma giuridica Stato di attività della partecipata attiva

Data di inizio della procedura ⁽¹⁾

Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾

La società è un GAL ⁽²⁾

⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽²⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Indicazioni per la compilazione

Stato

Italia Provincia LIVORNO Comune LIVORNO CAP*57122 Indirizzo*VIA IPPOLITO NIEVO 59/61 Telefono*0586448611 FAX* Email* HYPERLINK "r

Numero medio di dipendenti

53

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione

5

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione

54.453,00

Numero dei componenti dell'organo di controllo

3

Compenso dei componenti dell'organo di controllo

38.480,00

NOME DEL CAMPO

2021

2020

2019

2018

2017

Approvazione bilancio

sisisisi Risultato d'esercizio -467.104,00 312.815,00 135.259,00 57.711,00 57.741,00* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio pe

Esito della revisione periodica ⁽¹¹⁾

***SCHEDE DI RILEVAZIONE
PER LA
REVISIONE PERIODICA DELLE
PARTECIPAZIONI
da approvarsi entro il 31/12/2022
(Art. 20, c. 1, TUSP)***

**Dati relativi alle partecipazioni
detenute al 31/12/2021**

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**NOME DEL CAMPO**
Indicazioni per la compilazione**Codice Fiscale**

01817930488

Denominazione

ALATOSCANA S.P.A.

Data di costituzione della partecipata

1994

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento. Altra forma giuridica Stato di attività della partecipata attiva

Data di inizio della procedura ⁽¹⁾**Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾****Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾****La società è un GAL ⁽²⁾**

⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽²⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA**NOME DEL CAMPO**
Indicazioni per la compilazione**Stato**

Italia Provincia LIVORNO Comune CAMPO NELL'ELBACAP* 57034 Indirizzo VIA DELL'AEROPORTO, 208 Telefono* 0565976011 FAX* 0565976011

10

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione

1

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione**Numero dei componenti dell'organo di controllo**

3

Compenso dei componenti dell'organo di controllo

9100,00

NOME DEL CAMPO

2021

2020

2019

2018

2017

Approvazione bilancio

sis sis sis Risultato d'esercizio 12.884,00 10.931,00 2.314,00 -93.674,00 43.423,00* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la v

Esito della revisione periodica ⁽¹¹⁾

***SCHEDE DI RILEVAZIONE
PER LA
REVISIONE PERIODICA DELLE
PARTECIPAZIONI
da approvarsi entro il 31/12/2022
(Art. 20, c. 1, TUSP)***

**Dati relativi alle partecipazioni
detenute al 31/12/2021**

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**NOME DEL CAMPO**
Indicazioni per la compilazione**Codice Fiscale**

02031380500

Denominazione

RETIAMBIENTE S.P.A.

Data di costituzione della partecipata

2011

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento. Altra forma giuridica Stato di attività della partecipata attiva

Data di inizio della procedura ⁽¹⁾**Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾****Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾****La società è un GAL ⁽²⁾**

⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽²⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA**NOME DEL CAMPO**
Indicazioni per la compilazione**Stato**

Italia Provincia PISA Comune PISA CAP*56125 Indirizzo*PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 2 Telefono*Italia FAX*Email*info@retiambiente.it*ca

Numero medio di dipendenti

3

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione

5

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione

145.147,00

Numero dei componenti dell'organo di controllo

3

Compenso dei componenti dell'organo di controllo

36.400,00

NOME DEL CAMPO

2021

2020

2019

2018

2017

Approvazione bilancio

sì sì sì sì sì Risultato d'esercizio 28.957,00 35.854,00 70.180,00 202.061,00 67.678,00* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la

Esito della revisione periodica ⁽¹¹⁾

***SCHEDE DI RILEVAZIONE
PER LA
REVISIONE PERIODICA DELLE
PARTECIPAZIONI
da approvarsi entro il 31/12/2022
(Art. 20, c. 1, TUSP)***

**Dati relativi alle partecipazioni
detenute al 31/12/2021**

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**NOME DEL CAMPO**
Indicazioni per la compilazione**Codice Fiscale**

01404240499

Denominazione

GAL ETRURIA SCRL

Data di costituzione della partecipata

2002

Forma giuridica

Società consortile a responsabilità limitata

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento. Altra forma giuridica Stato di attività della partecipata attiva

Data di inizio della procedura ⁽¹⁾**Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾****Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾****La società è un GAL ⁽²⁾**

⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽²⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA**NOME DEL CAMPO**
Indicazioni per la compilazione**Stato**

Italia Provincia LIVORNO Comune CAMPO NELL'ELBACAP*57034 Indirizzo* VIA XXV APRILE, 7 Telefono* 0565979114 FAX* Email* HYPERLINK

di dipendenti

2

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione

11

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione

0

Numero dei componenti dell'organo di controllo

0

Compenso dei componenti dell'organo di controllo

0

NOME DEL CAMPO

2021

2020

2019

2018

2017

Approvazione bilancio

sì sì sì sì Risultato d'esercizio -55.788,0037,0014,0033,006,00* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non

Esito della revisione periodica ⁽¹¹⁾

Asa S.p.a:

Con Atto n.79/2003 il C.C. del Comune di Campo nell'Elba ha deliberato di partecipare ad Asa Spa, questa è una Società a capitale misto pubblico che dal 2002 gestisce il Servizio Idrico Integrato secondo quanto previsto dalla Convenzione stipulata con l'allora Autorità di Ambito N.5. La Società, gestisce il ciclo integrato delle acque e le attività strumentali ad esso collegate per conto dei 33 comuni su tre Province (Livorno, Pisa e Siena). La gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione della risorsa idrica e di depurazione delle acque reflue, è qualificato dall'art. 141 del D. Lgs. 152/2006 quale servizio pubblico locale, finalizzato alla salvaguardia dell'ambiente e alla tutela della salute pubblica. Asa Spa gestisce il servizio affidato, le infrastrutture e le utenze, con personale operativo e impiegatizio dei settori tecnici, amministrativi e commerciali. L'art.142 dello stesso D. Lgs. attribuisce peraltro agli enti locali, attraverso le Autorità di ambito, le funzioni di organizzazione del servizio, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle relative tariffe, di affidamento della gestione e del relativo controllo. Il peculiare modello organizzativo e gestionale prescelto (*in house providing*), consentito peraltro, dalla normativa citata, corrisponde all'interesse generale di provvedere alla gestione del servizio mediante forma societaria sulla quale i Comuni esercitano forme di controllo, conformemente ai principi comunitari. A decorrere dal 1 Gennaio 2012 i rapporti tra gestore e Autorità si sono svolti nel nuovo contesto legislativo determinato con L.R. 28/12/2011 n. 69 con l'introduzione dell'Autorità Idrica Toscana (AIT) cui sono state trasferite le funzioni dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale (ex AATO).

Quota di partecipazione 0,349%

Produce un servizio di interesse generale - Art..4 co.2 lett.a D.lgs.n.175

Atl Srl in liquidazione volontaria:

ATL Spa era una società a prevalente capitale pubblico locale che effettuava il servizio di trasporto pubblico su gomma nel territorio dei comuni soci appartenenti in maggioranza alla provincia di Livorno. Al fine di partecipare alla procedura di gara per l'aggiudicazione della concessione di servizi di trasporto pubblico locale nell'Ambito territoriale ottimale della Regione Toscana, la Società, assieme alle altre imprese operanti nello stesso ambito nei territori di Pisa (CPT Spa) e Lucca (CLAP Spa), ha avviato un'operazione di concentrazione con conferimento dell'azienda di TPL in CTT Nord. L'operazione di concentrazione è stata effettuata attraverso il conferimento di aziende o rami d'azienda relativi al servizio di trasporto pubblico, conferimento avvenuto in data 28/09/2012, ATL ha approvato un progetto che prevede, una volta

realizzata la concentrazione societaria lo scioglimento della Società con assegnazione agli enti locali del patrimonio residuo. Lo scioglimento si rende necessario in quanto a seguito del processo di concentrazione in CTT Nord sono venuti meno i presupposti di cui all'art. 3 comma 27 della L. 244/2007 per il mantenimento della partecipazione in capo agli enti locali.

Quota di partecipazione 0,60199%

Casalp S.p.a.

La legge regionale 3.11.1998, n. 77, recante "Riordino di competenze in materia di ERP", ha attribuito ai Comuni il patrimonio immobiliare delle disciolte ATER, individuando i medesimi quali *"principali attori per la messa in opera delle politiche della casa, al fine di favorire la gestione unitaria ed efficiente e la riqualificazione del patrimonio, l'ottimizzazione delle risorse finanziarie disponibili, anche attraverso una razionalizzazione dei modelli organizzativi....."*. In attuazione dell'art. 5, comma 1, della citata L.R., il Comune di Campo nell'Elba con Delibera di Consiglio comunale N. 115 del 23.12.2002 ha stabilito di costituire, mediante convenzione ex art. 30 del D. Lgs. 267/2000, il livello ottimale di esercizio, denominato Livello Ottimale d'Ambito dell'Edilizia Residenziale Pubblica - L.O.D.E. Livornese. In data 1 aprile 2004 è stata costituita Casalp Spa che esercita in nome e per conto dei Comuni della Provincia di Livorno le funzioni relative all'edilizia residenziale pubblica in virtù del contratto di servizio siglato il 3 marzo 2005. La società, a capitale interamente pubblico detenuto pro quota dai comuni della Provincia di Livorno, si configura pertanto quale ente strumentale dei comuni per la gestione di un pubblico servizio senza rilevanza economica, data l'assoluta prevalenza delle finalità sociali che sottostanno al settore dell'edilizia residenziale pubblica. La funzione di interesse generale, cui è preordinata la società, della riduzione, attraverso la realizzazione e il recupero di alloggi di edilizia residenziale pubblica, del disagio abitativo di individui e di nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi in regime di libero mercato ne legittima il mantenimento.

Quota di partecipazione 0,11%

Produce un servizio di interesse generale - Art. 4 co. 2 lett. a D.lgs. n. 175

Retiambiente S.p.A.

Con atto del C. C. n. 48 del 6/12/2011 si è costituita la Società mista per lo svolgimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nell'ambito territoriale ottimale "Toscana Costa". Con l'atto sopra citato il Comune aderisce alla costituzione della società per azioni interamente pubblica, prodromica alla società mista. In data 16 dicembre 2011 nasce RetiAmbiente Spa. Parte dei Comuni dell'ambito "Toscana Costa" (95 dei 111) hanno costituito RetiAmbiente

spa per la gestione del servizio integrato RU nelle aree provinciali di Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa. Con la medesima deliberazione consiliare il Comune di Campo nell'Elba ha aderito alla costituzione della società interamente pubblica, prodromica alla società mista impegnandosi a sottoscrivere il capitale sociale nella misura iniziale che verrà in via definitiva stabilita dalla competente Autorità regionale ed ha approvato il relativo schema di statuto. La società ad oggi è una holding che controlla la gran parte delle società di Ambito: Erzu, Esa, Geofor, Ascit, Rea, sono ricomprese nel Bilancio Consolidato del gruppo. I suddetti servizi sono tutti riconducibili ad interventi che, sulla base di quanto previsto dal Dlgs. 267/2000 e s.m.i. e dalle diverse normative di settore anche di carattere regionale, rientrano nelle funzioni istituzionali del Comune e sono pertanto funzionali al perseguimento delle stesse.

Quota di partecipazione 0,003%

La partecipazione alla Società è funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente - Art..4 co.1 - co.2 lett.a - co.9/bis D.lgs.n.175

Alatoscana Spa

La gestione dell'Aeroporto di Marina di Campo è affidata alla Società Alatoscana S.p.A., con il compito, in via esclusiva, di amministrare e di gestire le infrastrutture aeroportuali, coordinare e controllare le attività dei vari operatori presenti nell'Aeroporto, erogare i servizi di assistenza aeroportuale (servizi di ground handling), nel rispetto degli adempimenti previsti, e di espletare in esclusiva anche i servizi AFIS e antincendio. La società si occupa altresì di promuovere lo sviluppo economico e sociale ed il turismo nell'isola d'Elba. A seguito della fusione per incorporazione avvenuta nel 2013, di Aereiba Spa, di cui la Regione deteneva il 94,7%, anche la proprietà dell'Aeroporto è passata ad Alatoscana Spa. La Giunta del Comune di Campo nell'Elba con propria Deliberazione n.353/87 in esecuzione della specifica Delega conferita dal C.C. con Atto n.272/86 aveva aderito alla costituenda società Aereiba Spa. Con l'approvazione della nuova Legge Regionale n. 22 del 3 marzo 2015 ad oggetto "Riordino delle funzioni provinciali ed attuazione della Legge 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusione dei comuni). Modifica alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014." sono state trasferite ai Comuni le funzioni in materia di turismo ad esclusione della formazione professionale degli operatori turistici e della raccolta dei dati statistici da esercitare obbligatoriamente in forma associata. In considerazione della particolare importanza che tale settore riveste per l'economia del Comune di Campo nell'Elba e dell'isola intera si ritiene la partecipazione in Alatoscana Spa funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente legittimandone il mantenimento.

Quota di partecipazione 0,35%

La partecipazione alla Società è funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente - Art..4 co.2 lett.a D.lgs.n.175

GAL Etruria Scrl

Il GAL Etruria è una società consortile che ha ereditato l'esperienza di Leader II (1994-1999) ampliandola e potenziandola. Ne fanno parte gli Enti Locali e soggetti privati che operano nelle province di Pisa e Livorno. Il territorio di pertinenza del GAL Etruria è vasto e conta una popolazione di oltre centomila abitanti. Si distinguono in esso: un'area insulare (Isola d'Elba e Capraia), un'area continentale livornese (Comuni di Sassetta, Suvereto, Bibbona e Castagneto Carducci - costa etrusca) ed una zona continentale pisana che comprende i comuni delle colline pisane.

Il contesto nel quale interviene il GAL presenta variegati connotati di debolezza dovuti ad una struttura economico-sociale che ha subito fino a pochi anni fa consistenti fenomeni migratori accompagnati dall'abbandono delle attività agricole e di quelle artigianali tipiche, a discapito della competitività delle aziende e dei prodotti. Viste le caratteristiche e le peculiarità dell'area, il GAL si occupa di aumentare la competitività delle imprese, ridurre l'impatto ambientale, valorizzare le produzioni agricole locali e le risorse di un ricco patrimonio enogastronomico, migliorando come fine ultimo la qualità della vita nell'intero territorio. Le azioni attivate sono legate al miglioramento di processo e di prodotto, per il comparto privato, e della qualità dei servizi forniti alla popolazione, per la parte pubblica, mentre vengono sostenuti interventi privati volti a ridurre l'impatto ambientale dei processi produttivi e dei servizi forniti. L'obiettivo finale è legato al miglioramento della qualità ambientale dei territori, con ricadute positive in termini di migliore fruibilità da parte dei residenti e dei turisti. Con l'avvio della nuova programmazione per il periodo 2007-2013, sono state attuate alcune modifiche alla gestione dell'iniziativa a livello regionale attraverso una revisione della "mappa" territoriale Leader, ed in questo contesto i gruppi di azione locale sono passati da otto a sette. Il fine specifico che pilota l'attività dell'organizzazione toscana è quello di sviluppare e potenziare l'economia rurale esistente attraverso la promozione di strategie comuni tra i GAL e la diffusione della cultura di uno sviluppo integrato mediante attività di animazione, assistenza tecnica e formazione. La costituzione di gruppi di azione locale (GAL) costituiscono lo strumento necessario previsto dalla normativa comunitaria per l'attuazione dello strumento finanziario LEADER per lo sviluppo rurale delle Comunità. Nella programmazione 2007-2013, l'approccio Leader non rappresenta più una modalità d'intervento a sé stante bensì si configura come Asse prioritario, l'Asse IV, rappresentando all'interno del Programma di sviluppo Rurale (PSR) una strategia basata sulla definizione di piani di intervento concepiti a livello "locale", i Piani di Sviluppo Locale (PSL). Considerata la valenza strategica della Società Consortile per l'attuazione dei programmi sopra evidenziati il Consiglio Comunale ne ha deliberato la partecipazione con Atto n.32/2009.

Quota di partecipazione 2,01%

La partecipazione alla Società è funzionale al perseguimento di finalità di interesse generale anche del territorio di riferimento dell'Ente - Art..4 co.2 lett.a ed inoltre art.4 c.6 D.lgs.n.175 (art.34 del Regolamento CE n.1303/2013-Gruppi di Azione Locale)

PIANO DI RIASSETTO RAZIONALIZZAZIONE

Il Comune di Campo nell'Elba detiene una quota di partecipazione del 2,01% del capitale sociale nella società consortile Gal Etruria Srl assunta tramite Deliberazione di Consiglio Comunale n.32/2009.

L'Assemblea dei Soci del 16 giugno 2022, alla quale il Comune di Campo nell'Elba non ha partecipato, ha approvato il Bilancio al 31/12/2021 dal quale risultava emergere una perdita di esercizio pari ad - € 55.788,32.

L'Assemblea dei Soci, sempre in assenza del Comune di Campo nell'Elba, ha deliberato in conseguenza della perdita, l'azzeramento del capitale sociale.

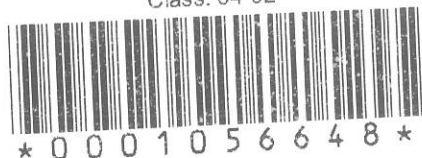
I soci sono stati invitati dal CDA (dopo la proroga del 28 ottobre 2022) a sottoscrivere il nuovo capitale entro il 30 novembre (con esercizio del diritto di opzione).

Tutto quanto premesso, e quindi l'intervenuto azzeramento del capitale sociale (con conseguente perdita definitiva della quota sottoscritta dal Comune), la mancanza di interesse a proseguire il rapporto sociale che si ritiene non porti alcuna utilità all'Ente, la necessità di investire somme per l'acquisto di nuovo capitale, tra l'altro in una società che manifesta sintomi di dissesto ben percepibili dal bilancio depositato, fanno ritenere utile al Comune di non proseguire il rapporto sociale e quindi si propone al Consiglio Comunale di deliberare espressamente la volontà di non sottoscrivere nuove quote uscendo definitivamente dalla compagine sociale.

IL SINDACO

(Arch. Davide Montauti)





COMUNE DI CAMPO
NELL'ELBA
Provincia di Livorno

IL REVISORE UNICO DELL'ENTE

Ricognizione delle Partecipazioni societarie del Comune di Campo nell'Elba – Piano operativo di razionalizzazione e revisione periodica art. 20 Dlgs 175/2016.

Il sottoscritto Dott. Andrea Giannini, Revisore Unico del Comune di Campo nell'Elba:

Premesso che, pur non essendo direttamente investito dall'adempimento di legge con un obbligo di parere, riconosce che sussistono valide ragioni per non sottovalutare gli adempimenti connessi al processo in esame, riconducibili al fatto che gli obiettivi e i criteri di azione connessi alla razionalizzazione delle partecipate sono suscettibili di influire sul bilancio dell'Ente locale.

Visto quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in Società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Richiamata la Delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 22/12/2021 avente ad oggetto: "RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D. LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 ED APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE APPROVATO AI SENSI DELL'ART. 24 CON LA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 14 DEL 7/11/2017 E CONFERMATO CON LA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 70 DEL 12/12/2018 E SUCCESSIVAMENTE CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 59 DEL 18/12/2019 E N. 58 DEL 30/12/2020," con la quale veniva confermato di conservare le partecipazioni in tutte le società e contemporaneamente si confermava l'avvenuta alienazione a titolo oneroso alla Regione Toscana della partecipazione in Fidi Toscana Spa come previsto dal Piano di Razionalizzazione;

Preso atto che l'Ente, conformemente a quanto richiesto dall'art. 20 comma 4 D.Lgs. n.175/2016, deve approvare entro il 31/12/2022 una relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni approvato dal Consiglio Comunale in sede di Revisione Straordinaria delle Partecipazioni e confermato in sede di razionalizzazione periodica;

Dato atto che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo;

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi ;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con unimprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

rievato uno, per effetto dell'art. 20, Testi Unici, deve essere effettuata un'analisi dell'assetto complessivo delle Società in cui detiene partecipazioni, effettuando una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, individuando tra l'altro quelle che devono essere dismesse;

Richiamato che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 1 e 2, del Testo Unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Campo nell'Elba e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Verificato il rispetto dei criteri sopra elencati nell'esame ricognitivo delle partecipazioni come indicate nella Relazione Tecnica allegata alla proposta di deliberazione;

Visto l'esito della ricognizione, della quale si riportano le conclusioni:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE PARTECIPAZIONE
ALATOSCANA S.P.A.	01817930488	0,35	mantenere	
ASA S.P.A.	01177760491	0,349	mantenere	
CASA LIVORNO E PROVINCIA S.P.A.	01461610493	0,11	mantenere	
GAL ETRURIA SCRL	01404240499	2,01	dismettere	
RETIAMBIENTE S.P.A.	02031380500	0,003	mantenere	
A.T.L. S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE	00867770497	0,60199	Già in liquidazione volontaria	

Preso atto del Piano di Riassetto che prevede il recesso dalla Società GAL Etruria S.c.r.l. anche a seguito dell'azzeramento del Capitale Sociale della stessa deliberato dall'Assemblea dei Soci in data 16/06/2022 con conseguente invito a sottoscrivere il nuovo capitale;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

TUTTO CIO' PREMESSO

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 239 comma 1 lettera a) (Attività di collaborazione con il Consiglio Comunale) il sottoscritto ha accertato, riguardo alla gestione del Piano di razionalizzazione e revisione periodica delle partecipate con riferimento al 31 dicembre 2021, la coerenza operativa del Comune alla cornice normativa del D.lgs n. 175/2016.

Prato, 19/12/ 2022

Il Revisore Unico
Dott. Andrea Giannini





COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

Proposta N. 2022 / 2113
AREA FINANZIARIA TRIBUTARIA

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.20 D.
LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16
GIUGNO 2017, N. 100 ED APPROVAZIONE DI UN PIANO DI RIASSETTO E
RAZIONALIZZAZIONE..

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 19/12/2022

IL DIRIGENTE
SERVIDEI STEFANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

Proposta N. 2022 / 2113
AREA FINANZIARIA TRIBUTARIA

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.20 D.
LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16
GIUGNO 2017, N. 100 ED APPROVAZIONE DI UN PIANO DI RIASSETTO E
RAZIONALIZZAZIONE..

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 19/12/2022

IL DIRIGENTE
SERVIDEI STEFANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 61 del 21/12/2022

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 30/12/2022 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e la contestuale comunicazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Li, 30/12/2022

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
LANDI SANDRA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)



Comune di Campo nell'Elba

Provincia di Livorno

Certificato di Esecutività

Delibera N. 61 del 21/12/2022

AREA FINANZIARIA TRIBUTARIA

Oggetto: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.20 D. LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 ED APPROVAZIONE DI UN PIANO DI RIASETTO E RAZIONALIZZAZIONE...

Si attesta che il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 30/12/2022 al 14/01/2023, e che sarà esecutivo in data 10/01/2023.

Campo nell'Elba li, 10/01/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
LANDI SANDRA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)